

## 91. Casi pratici

### IL CONTROLLO COSTANTE

<b>COS'E'?</b>	<p><b>Analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto</b> in modo da verificare che siano compatibili con la conoscenza che il professionista ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.</p> <p><b>Tale attività consente, inoltre, l'aggiornamento dei documenti,</b> dei dati o delle informazioni detenute.</p>
<b>CHECK-LIST OPERATIVA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Effettuare una prima richiesta scritta con <b>impegno del cliente a comunicare la variazione</b> dei dati indicati;</li><li>2) programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente e che, per semplicità, per le prestazioni continuative, potrebbero essere collegate alla periodicità di fatturazione;</li><li>3) istituire degli automatismi per l'aggiornamento dei dati ad esempio annotando:<ul style="list-style-type: none"><li>- il termine per il rinnovo delle cariche sociali,</li><li>- eventuali termini connessi a contratti od atti,</li><li>- altri elementi ritenuti utili dal professionista;</li></ul></li><li>4) prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità (entrata nella fascia di rischio alta);</li><li>5) istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio;</li><li>6) annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni.</li></ol>

## 92. Casi pratici

Il Dott. Comm. Rossi Giuseppe, il giorno 19/10/2014, riceve incarico per la redazione di un piano di risanamento ex art. 67 L.F.

1. L'incarico è conferito dalla Rossi Srl, il cui legale rappresentate (Amministratore) è Verdi Mario;
  2. I soci della Rossi Srl sono Rossi Carla e Rossi Nicola (ognuno detiene il 50% della partecipazione).
- L'attività di redazione dei piani di risanamento ex art. 67 L.F. è sempre soggetta agli obblighi di adeguata verifica della clientela, in quanto considerata di valore indeterminato o indeterminabile.

1. Procedere con l'adeguata verifica della clientela
2. Conservazione e registrazione dei dati
3. Eventuale segnalazione delle operazioni sospette

## 93. Casi pratici

**Modello B.1** - In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, io sottoscritto fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.

COGNOME E NOME            VERDI MARIO  
LUOGO E DATA DI NASCITA            TERAMO 1/1/1980  
INDIRIZZO DI RESIDENZA    VIA GABRIELE D'ANNUNZIO,7 , TERAMO  
NAZIONALITÀ                            ITALIANA  
TIPO DOCUMENTO D'IDENTIFICAZIONE  
X   CARTA D'IDENTITÀ                            \_   PASSAPORTO                            \_   ALTRO .....  
NUMERO AS045678. RILASCIATO DA COMUNE DI TERAMO    IL 1/1/2013 CON SCADENZA IL 1/1/2023  
CODICE FISCALE            VRDMRA80A01L103V  
PROFESSIONE/ATTIVITÀ    SVOLTA:  
X   IN FORMA SOCIETARIA  
      IN FORMA INDIVIDUALE/SINGOLA  
ESERCITATA DAL 1/1/2012 NELL'AMBITO TERRITORIALE    TERAMO

DICHIARO INOLTRE

1) di richiedere la prestazione professionale per conto della società ROSSI S.R.L. con sede legale in TERAMO, iscritta al Registro delle imprese di TERAMO, numero di iscrizione e codice fiscale 12345678911, in qualità di legale rappresentante munito dei necessari poteri;

## 94. Casi pratici

### Modello B.2 - DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL'ART. 21 D.Lgs. n. 231/2007

Il sottoscritto Mario Verdi, in qualità di legale rappresentante della "ROSSI S.r.l.", ai fini dell'identificazione del "TITOLARE EFFETTIVO" di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 2 dell'Allegato tecnico al medesimo D.Lgs. n. 231/2007, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 55 del D.Lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale,

DICHIARA

DI AGIRE IN PROPRIO E, QUINDI, L'INESISTENZA DI UN DIVERSO TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LGS. 231/2007.

X DI AGIRE PER CONTO DEI SEGUENTI TITOLARI EFFETTIVI

COGNOME E NOME ROSSI CARLA

LUOGO E DATA DI NASCITA TERAMO 12/01/1948

INDIRIZZO DI RESIDENZA VIA ROMA 4, PESCARA

CODICE FISCALE RSSCRL48A52L103V

COGNOME E NOME ROSSI NICOLA

LUOGO E DATA DI NASCITA TERAMO 15/09/1950

INDIRIZZO DI RESIDENZA VIA DANTE, 8 PESCARA

CODICE FISCALE RSSNCL50P15L103A

FIRMA DEL DICHIARANTE

MARIO VERDI


---

# La segnalazione delle operazioni sospette

---

## 96. Segnalazione operazioni sospette

L'art. 41 del D.Lgs. 231/2007 impone ai professionisti di inviare una segnalazione alla UIF quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.




## 97. Segnalazione operazioni sospette

- NO attività investigativa da parte del professionista
- NO segnalazione di qualsiasi operazione anomala, ma solo quelle a rischio di riciclaggio
- È cosa diversa dalla comunicazione al Mef delle violazioni in tema di circolazione del contante
- Non appena venuto a conoscenza degli elementi di sospetto, il professionista deve procedere ad effettuare la segnalazione senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, così come stabilito dall'art. 41, comma 4 del D.Lgs. 231/2007. Pertanto, non è previsto un vero e proprio termine

## 98. Segnalazione operazioni sospette

Il professionista, nel valutare gli eventuali profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, deve tener conto anche degli indicatori di anomalia emanati dal Ministero della Giustizia il 16 aprile 2010.



### Per una corretta individuazione e segnalazione di operazioni sospette:

- 1 Se il comportamento tenuto dal cliente è richiamato da un indicatore di anomalia ciò non significa che l’operazione sia sospetta e quindi da segnalare. Quello che conta è il caso concreto!
- 2 Se il comportamento tenuto dal cliente non può essere ricondotto ad alcun indicatore di anomalia, ciò non significa che l’operazione non vada segnalata, se in concreto, il professionista ha motivo di sospettare!

## 99. Segnalazione operazioni sospette

### CASI DI ESCLUSIONE

“L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette ... non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 (dell'art. 12, D.Lgs. 231/2007) per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”.

Si ricorda invece che, come già precisato, le operazioni esonerate dall'obbligo di adeguata verifica ai sensi dell'art.12 (mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e adempimenti in materia di amministrazione del personale) non sono altresì esonerate dagli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette

---

# Antiriciclaggio e organi di controllo

---

# 101. Organi di controllo e antiriciclaggio

## Organi di controllo

Presso soggetti destinatari  
della normativa antiriciclaggio

Obblighi sanciti dall'art.  
52 D.Lgs. 231/2007

Altre società commerciali

Solo controllo  
di legalità

Esoneri di cui  
all'art. 12  
comma 3 bis  
D.Lgs  
231/2007

Anche  
controllo  
contabile

Obblighi di cui  
all'art. 13  
D.Lgs.  
231/2007

## SOCIETA' NON DESTINATARIE DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

<b>Organi di controllo incaricati del solo controllo sull'amministrazione</b>	<b>Organi di controllo incaricati anche del controllo contabile</b>
<p>Sono esonerati i sindaci che svolgono esclusivamente il controllo legale, in quanto la loro attività consiste essenzialmente nella vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.</p> <p>Tuttavia il collegio sindacale non può ritenersi del tutto esonerato dal considerare la disciplina antiriciclaggio: <b>nell'adempimento dei propri doveri esso è infatti tenuto a vigilare sull'applicazione e sul generale rispetto della normativa antiriciclaggio</b>, comunicando senza ritardo le eventuali infrazioni riscontrate.</p> <p>Il MEF, ha chiarito che, anche qualora il collegio sindacale non sia investito della funzione di revisione legale, è comunque tenuto a comunicare le operazioni in contanti ultra-soglia.</p>	<p>Se al collegio sindacale è affidato il controllo contabile, i suoi componenti, <b>in quanto iscritti nel registro dei revisori contabili</b>, sono soggetti agli obblighi di cui al D. Lgs. 231/2007.</p> <p><b><u>Il relativo obbligo grava su ciascun componente l'organo collegiale</u></b>, tenuto alla adeguata verifica della clientela, alla registrazione dei dati nel proprio archivio antiriciclaggio e all'eventuale segnalazione sospette.</p> <p>Trattandosi di obblighi penalmente sanzionati gravanti sui singoli componenti (e non sull'organo collegiale), <b>la verbalizzazione del dissenso da parte di uno dei Sindaci non lo libera automaticamente da eventuali responsabilità</b>. La responsabilità verrà invece valutata secondo il caso concreto.</p> <p>Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia svolta non dai sindaci ma da un revisore esterno o da una società di revisione, all'adeguata verifica dovranno provvedere questi ultimi.</p>

## 103. Organi di controllo e antiriciclaggio

	presso società destinatari del D. Lgs. 231/2007	presso società non destinatari (NO REVISIONE CONTABILE)	controllo CONTABILE presso società non destinatari
Vigilanza sul rispetto della normativa antiriciclaggio	SI	SI	SI
Adeguate verifica della clientela	NO	NO	SI
Registrazione e conservazione dei dati	NO	NO	SI
Segnalazione di operazioni sospette	NO	NO (ma la UIF può comunque tenerne conto)	SI
Obblighi di comunicazione previsti dall'art. 52	SI	NO	NO
Obblighi di comunicazione previsti dall'art. 51 (limitazioni uso contante)	SI	SI	SI

## 104. I revisori legali dei conti

### OBBLIGHI DEI REVISORI CONTABILI

#### Obblighi di adeguata verifica della clientela

Il revisore, all'atto del conferimento dell'incarico di revisore, dovrà identificare la persona fisica che conferisce l'incarico di revisione, verificando l'esistenza in capo alla stessa del potere di legale rappresentanza (a meno che il revisore non sia stato nominato nell'atto costitutivo).

I revisori dovranno, pertanto, adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo le stesse modalità previste per i professionisti di cui al comma 1 dell'art. 12:

- tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile;
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

## 105. I revisori legali dei conti

### OBBLIGHI DEI REVISORI CONTABILI

<b>Registrazione e conservazione dei dati</b>	<p>Ai revisori contabili si applicano le disposizioni le norme riferite ai professionisti.</p> <p>Diversamente dalla società di revisione iscritte nell'albo speciale tenuto dalla Consob, per le quali è obbligatoria l'istituzione dell'archivio unico informatico (AUI), i revisori contabili possono optare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-per l'archivio unico informatico;</li><li>-per il registro della clientela ai fini antiriciclaggio.</li></ul>
<b>Segnalazione delle operazioni sospette</b>	<p>Sui revisori contabili grava l'obbligo di segnalazione di cui all'art 41 del decreto, che li richiama espressamente tra i soggetti obbligati. Come i professionisti, ai fini della segnalazione i revisori contabili devono utilizzare gli indicatori di anomalia contenuti nel decreto del Ministero della giustizia 16 aprile 2010.</p>
<b>Comunicazione al MEF delle violazioni alle limitazioni dell'uso del contante</b>	<p>Sui revisori grava l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle infrazioni alle disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui agli artt. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14 e 50 ("misure ulteriori").</p>

---

# Le sanzioni

---

## 107. Le sanzioni

Categorie	n. ispezioni/ controlli conclusi	n. violazioni	n. soggetti verbalizzati e/o denunciati
<b>Professionisti giuridico-contabili</b> di cui:	<b>162</b>	<b>179</b>	<b>220</b>
- Notaio	38	22	26
- Avvocato	30	27	31
- Consulente del lavoro	8	13	20
- Dottore commercialista	75	105	131
- CED, CAF E PATRONATI	9	10	10
- Revisore contabile	2	2	2

## 108. Le sanzioni

		Numero violazioni	Soggetti denunciati/ verbalizzati
Violazioni amministrative	limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (articolo 49 comma 1 decreto legislativo 231/2007)	12	40
	decreto legislativo 231/2007 - articolo 57 - comma 3 (omessa istituzione registro della clientela)	25	25
	decreto legislativo 231/2007 - articolo 57 comma 4 (omessa segnalazione)	13	13
	decreto legislativo 231/2007 - articolo 58 comma 7 (omessa comunicazione delle infrazioni al MEF)	10	10
	altre tipologie di violazioni	3	4
	<b>Totale</b>	<b>63</b>	<b>92</b>

## 109. Le sanzioni

		<b>Numero violazioni</b>	<b>Soggetti denunciati/verbalizzati</b>
<b>Violazioni penali</b>	inosservanza obblighi di identificazione dei clienti	45	48
	inosservanza obblighi di registrazione dei dati	67	75
	Altre tipologie di violazioni	4	5
	<b>Totale</b>	<b>116</b>	<b>128</b>

## 110. Le sanzioni

SANZIONI PENALI PREVISTE PER IL PROFESSIONISTA	NUMERO VIOLAZIONI RICONTRATE 2013
Il professionista che contravviene alle disposizioni in tema di adeguata verifica della clientela concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.	45
Il professionista che omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.	67
I soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari della normativa che omettono le comunicazioni previste dall'art. 52 del D.Lgs. 231/2007 sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.	4
Chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.	

SANZIONI AMMINISTRATIVE	N. VIOLAZIONI RISCONTRATE NEL 2013
La sanzione da euro 5.000 a euro 50.000 è prevista per l'omessa istituzione del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero per la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all'articolo 39 del decreto 231/2007.	25
Sanzione dall'1% al 40% del valore dell'operazione non segnalata, in caso di <b>violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta</b> per fatti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 41.	13
Sanzione da 5.000 a 50.000 euro, in presenza di violazioni degli obblighi informativi (diversi dalle segnalazioni di operazioni sospette) nei confronti dell'UIF.	3
Sanzione da euro 5.000 a euro 200.000, in caso di mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta.	
Sanzione fino ad euro 5.000, in caso di violazione al divieto di astenersi dall'instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero di porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore, aventi sede nei Paesi black list di cui all'art. 28, comma 7-bis, del decreto 231/2007.	

## 112. Le sanzioni

Tipologia della violazione	Sanzione	Numero di violazioni riscontrate
Trasferimento di denaro contante, libretti di deposito o titoli al portatore per un valore pari o superiore a 1.000 euro (art. 49, comma1)	<p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-dall'1% al 40% dell'importo trasferito se inferiore ad € 50.000, con un minimo di € 3.000;</li><li>-dal 5% al 40% dell'importo trasferito se superiore ad € 50.000, con un minimo di € 3.000.</li></ul> <p>Nel caso di trasferimenti in contanti, la sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento, ma anche a colui che ha ricevuto la somma.</p>	<b>12</b>

## 113. Le sanzioni

### SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI AL PROFESSIONISTA

Tipologia della violazione	Sanzione	Numero di violazioni riscontrate
Omessa comunicazione al MEF delle infrazioni delle limitazioni all'uso del contante e di altri strumenti di pagamento	Sanzione pecuniaria dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione, con un minimo di 3.000 euro	10

Mentre nel caso in cui siano trasgredite le norme in materia di circolazione del contante (art. 49, commi 1,5,7, D.Lgs. 231/2007), il legislatore consente al trasgressore di beneficiare dell'istituto dell'**oblazione**, la stessa previsione non è estesa ai casi in cui sia stata contestata l'omessa comunicazione al Mef.

## 114. L'oblazione

La sanzione prevista	La sanzione ridotta con l'oblazione
Dall'1% al 40% dell'importo trasferito Sanzione minima pari a 3.000 € (15.000 € per gli importi superiori a € 50.000)	un terzo del massimo o, se più favorevole, il doppio del minimo



---

**I dati da trasmettere all'Agenzia delle  
entrate**

---

## 116. I dati da trasmettere all'Agenzia delle entrate

La richiesta di informazioni giungerà al professionista a mezzo PEC

i professionisti dispongono di un lasso di tempo di 15 giorni per poter trasmettere i dati identificativi del titolare effettivo

I dati dovranno essere trasmessi, sempre a mezzo PEC, su documento statico non modificabile (ovvero nei formati pdf, jpg, gif, .tiff.)

La validità della risposta sarà attestata da un'apposita comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate inviata a mezzo Pec

Sull'invio non è ritenuto valido dovrà essere rinnovato entro il termine di 5 giorni dal ricevimento del messaggio Pec

---

# La circolazione del contante

---

## 118. L'evoluzione normativa

I DIVERSI LIMITI NEL CORSO DEGLI ANNI		
	AL 17/10/2002	SUPERIORE A LIRE 20.000.000
DAL 18/10/2002	AL 29/4/2008	SUPERIORE AD EURO 12.500,00
<b>DAL 14/3/2004</b>	<b>OBBLIGO SEGNALAZIONE</b>	<b>PER IPROFESSIONISTI</b>
DAL 30/4/2008	AL 24/6/2008	PARI O SUPERIORE AD EURO 5.000,00
DAL 25/6/2008	AL 30/5/2010	PARI O SUPERIORE AD EURO 12.500,00
DAL 31/5/2010	AL 12/8/2011	PARI O SUPERIORE AD EURO 5.000,00
DAL 13/8/2011	AL 5/12/2011	PARI O SUPERIORE AD EURO 2.500,00
DAL 6/12/2011		PARI O UPERIORE AD EURO 1.000,00

## 119. I limiti alla circolazione del contante

Trasferimenti in contante

Utilizzo assegni "trasferibili"

Utilizzo libretti di deposito al portatore

Dal 6 dicembre 2011 limite a € 1.000

## 120. Il denaro contante

### LIMITI CONTANTE

→ I pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante possono avvenire fino al limite di 999,99 €

#### **Soggetti diversi**

I limiti trovano applicazione per i trasferimenti che intercorrono tra soggetti diversi, costituenti, cioè, distinti centri di interesse.

## 121. Gli assegni

### ASSEGNI EMESSI IN VIOLAZIONE

- Emissione assegni bancari e postali di importo pari o superiore a € 1.000 ovvero assegni circolari, vaglia postali o cambiari senza indicazione del nome/ragione sociale del beneficiario e/o senza clausola di non trasferibilità.

Relativamente agli assegni emessi all'ordine del traente (c.d. assegni "a me medesimo"), il comma 6 del citato art. 49 dispone che gli stessi "possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.". Sul punto il MEF nella Circolare 5/8/2010, n. 281178 ha precisato che gli assegni "a me medesimo", indipendentemente dall'importo, non possono circolare e che "l'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario".

## 121. I dubbi più frequenti



I limiti alla circolazione del contante riguardano solo i rapporti commerciali o anche degli scambi tra privati?  
Posso prestare 2.000 euro in contanti ad un mio amico?



L'ambito di applicazione delle norme in tema di circolazione del contante non è limitato ai rapporti commerciali, ma si estende anche a tutti quei casi in cui i soggetti agiscono come privati.



Posso prelevare 4.000 euro dal mio conto corrente?



Sì, in quanto comunque interviene un intermediario.

**ATTENZIONE!** la banca può essere indotta a segnalare l'operazione come sospetta se il soggetto effettua molte operazioni in contanti o di importo elevato.

## 123. I dubbi più frequenti




**Pranzo di nozze. Il costo è di 60 euro per invitato. Il totale della spesa è 6.000 euro. Posso pagare in contanti?**



**No, l'operazione è unica!**



**50 amici si recano al ristorante. Ognuno consuma un pranzo da 100 euro. Possono pagare in contanti?**



**Si, in quanto in questo caso si riscontra una pluralità di committenti!**

## 124. I dubbi più frequenti



**Mio figlio è all'Università.  
Posso consegnargli 2.000  
euro per il sostenimento delle  
spese (ognuna di importo  
inferiore a 1.000 euro)?**



No, in quanto c'è comunque una transazione tra soggetti diversi!



**Posso consegnare 2.000 euro  
a mia moglie con la quale  
sono in regime di comunione  
dei beni?**



Sì! In questo caso, infatti, la transazione non può ritenersi effettuata tra soggetti diversi.

## 125. I dubbi più frequenti



**Alfa Srl è interamente controllata da Beta Srl . Alfa può pagare a Beta in contanti la somma di euro 2.000?**



No, anche se sono parte dello stesso gruppo societario non costituiscono lo stesso soggetto. Vi è quindi uno scambio tra soggetti diversi



**La scrittura contabile con la quale l'imprenditore individuale apporta 4.000 euro nella sua ditta a fronte di uno scoperto di cassa può essere effettuata?**



Si, perché si tratta sempre dello stesso soggetto

**ATTENZIONE!** La cassa che ha un saldo spesso negativo rappresenta un campanello d'allarme per l'Agenzia delle entrate.

## 126. Le operazioni frazionate

Art. 49, D.Lgs. n. 231/2007:

→ *“è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificialmente frazionati”.*

### IL FRAZIONAMENTO DELL'OPERAZIONE

È possibile effettuare il pagamento di un'operazione per importo complessivo superiore o pari a 1.000 € in rate inferiori a 1.000 € quando il frazionamento:

- ✓ è connesso all'operazione stessa;
- ✓ è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti.

**ATTENZIONE** -L'Amministrazione Finanziaria può valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto.

## 127. Le operazioni frazionate

	L'operazione viola le disposizioni in tema di circolazione del contante?
Trasferimenti di denaro effettuati artificialmente al fine di eludere le disposizioni in tema di circolazione del contante	SI
Trasferimenti di denaro effettuati oltre il limite di sette giorni	È necessario verificare che le operazioni non siano artificialmente suddivise per eludere la norma
Acquisto in luoghi diversi di vari beni	NO
Frazionamenti previsti da prassi commerciali o frutto della libertà contrattuale delle parti purché se ne possa dare prova documentale	NO
Frazionamento connaturato all'operazione stessa	NO

La fattispecie	La soluzione dell'UIC
<p>➤ Pagamento di una fattura in contanti di 1.000 euro, in tre rate di 333,33 euro ciascuna, a 30, 60 e 90 giorni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'operazione descritta non costituisce violazione in quanto:</li> <li>▪ la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate è frutto di un'ordinata dilazione di pagamenti;</li> <li>▪ l'ordinaria dilazione di pagamenti scaturisce dal preventivo accordo delle parti.</li> </ul>
<p>➤ Erogazione di un finanziamento effettuato dai soci, avvenuta con il versamento di 600 euro in luglio e ulteriori 600 euro a settembre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il "frazionamento" non appare connaturato al tipo di operazione posta in essere.</li> <li>▪ Conseguentemente:</li> <li>▪ si deve valutare caso per caso se lo scopo effettivo del frazionamento è stato quello di eludere la normativa in esame.</li> </ul>
<p>➤ Distribuzione di utili da una S.n.c. ai relativi soci effettuata per 600 euro in luglio ed ulteriori 600 euro durante il mese di agosto. L'operazione è stata effettuata in contanti a favore di ciascun socio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il "frazionamento" non appare connaturato al tipo di operazione posta in essere. Conseguentemente:</li> <li>▪ si deve valutare caso per caso se lo scopo effettivo del frazionamento è stato quello di eludere la normativa in esame.</li> </ul>

## 129. I dubbi più frequenti: le operazioni frazionate



Nello stesso giorno vengono effettuati più acquisti dallo stesso supermercato. Si può pagare in contanti anche se l'importo della spesa complessivamente sostenuta nel giorno è superiore a mille euro?



Sì, il consumatore che effettua più acquisti nell'arco della stessa giornata presso un supermercato può effettuare più pagamenti in contanti a condizione che l'importo dei singoli pagamenti non sia di per sé uguale o superiore a mille euro.



Fattura da 1.500euro. Posso pagarla in contanti a 30,60, e 90 giorni in contanti (500 euro a rata)?



Sì, perché i pagamenti a scadenze prefissate sono frutto di un'ordinaria dilazione di pagamenti frutto di un preventivo accordo tra le parti

## 130. I dubbi più frequenti: le operazioni frazionate



**Un commerciante riceve 500 euro in contanti in acconto e altre 1.200 euro, a saldo della transazione, con assegno. È corretta l'operazione?**



Si, l'operazione è corretta perché il trasferimento in contanti è inferiore alla soglia ed il saldo avviene comunque con uno strumento di pagamento tracciabile.



**Il dividendo societario, pari ad euro 1.800, viene corrisposto in due rate da 900 euro a 2 mesi di distanza l'una dall'altra. È corretto?**



NO, è da ritenersi operazione cumulabile, anche se effettuata oltre il termine di sette giorni, la distribuzione in contanti suddivisa in più tranches (circolare Ministero Economia e Finanze n. 65633 del 12 giugno 2008)

## 131. I dubbi più frequenti: le operazioni frazionate




A seguito della sostituzione della caldaia, il mio idraulico ha richiesto il pagamento di 2.000 euro. Posso pagarlo in contanti a rate mensili da 100 euro ognuna?



Sì, è possibile il pagamento rateale in contanti, purché il frazionamento risulti da una dilazione derivante da un accordo preventivo tra le parti.



La mia società ha problemi di liquidità. Posso apportare del denaro contante con dei versamenti mensili di 500 euro ognuno?



Qualora i soci volessero procedere con versamenti in contanti, si ritiene necessario formalizzare con un'apposita delibera assembleare tale volontà, giustificando i motivi.

## 132. I dubbi più frequenti



**È ammissibile da parte del datore di lavoro pagare uno stipendio di € 1.500 in tre rate in contanti a distanza di 10 giorni l'una dall'altra?**



Il Mef ha chiarito che la rateizzazione dello stipendio in tranches, ciascuna inferiore alla soglia di legge, non è ammissibile, salvo che dall'accordo scritto delle parti, a fortiori se conforme a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, nazionale e integrativa di categoria, risulti che l'elargizione dello stipendio in ratei rappresenti una modalità tipica di adempimento della prestazione gravante sul datore di lavoro.



**Posso consegnare 3.500 euro al mio dipendente per consentirgli di affrontare una trasferta in Cina?**




NO, le somme devono essere depositate in una banca che le verserà al dipendente

## 133. La comunicazione al Mef

A decorrere dal 30/11/2011 i soggetti interessati agli obblighi antiriciclaggio devono trasmettere le comunicazioni relative alle violazioni sopra citate alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (anziché alle Direzioni Provinciali servizi vari ovvero direttamente al MEF).

Le comunicazioni vanno inoltrate alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato, anche se la violazione è di ammontare superiore a € 250.000 (non assoggettabile ad oblazione).



## 134. La comunicazione al Mef

**Obbligo di comunicazione: i presupposti**

deve essere commessa un'infrazione riguardante le limitazioni alla circolazione di denaro contante;

la violazione deve essere accertata da un soggetto destinatario delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, quindi, per quel che ci interessa, da un dottore o ragioniere commercialista, da un consulente del lavoro, da un revisore contabile, da un notaio, da un avvocato, ed ancora da Tributaristi senza Albo, dai Ced ed ai Caf, ecc.

la notizia dell'infrazione deve essere appresa in relazione ai compiti di servizio assolti dal professionista e nei limiti delle attribuzioni dello stesso.

Il commercialista che, dopo un incontro di tennis tra amici molto facoltosi, osserva il perdente versare 1.500 euro in contanti al vincitore, è tenuto ad effettuare la comunicazione?

NO!

## 135. La comunicazione al Mef

**Obbligo di  
comunicazione:  
la tempistica**

La comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze deve essere effettuata **entro trenta giorni dalla notizia della violazione**. Pertanto, ai fini della tempestività della predetta comunicazione, **non rileva la data in cui la violazione è stata commessa**.

## 136. La comunicazione al Mef

Spett.le

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO di .....

**Oggetto:** *Comunicazione violazione limitazioni all'utilizzo del denaro contante ex art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.*

Il sottoscritto ... in relazione alla propria attività di dottore commercialista, è stato incaricato dalla società Alfa S.r.l., con sede in ..., partita IVA/C.F. ..., della tenuta delle relative scritture contabili.

In relazione a tale adempimento è stato riscontrato, in sede di registrazione delle movimentazioni contabili in partita doppia

che

La fattura n. ... del ... per un totale di € 1.200,00, IVA compresa, emessa dalla società nei confronti del sig. ... residente a ....., C.F. ....

è stata regolata in contanti in unica soluzione, contravvenendo in tal modo alle limitazioni disposte dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007.

Luogo, data .....

Firma


.....

## 137. Deroghe alla limitazione all'uso del contante

- Il D.L. n. 16/2012, c.d. “Semplificazioni fiscali”, in vigore a decorrere dal 2 marzo 2012, ha previsto all’art. 3, commi 1 e 2, **l’esonero dalla limitazione dell’uso del contante per gli acquisti effettuati da turisti con cittadinanza extra-UE, non residenti in Italia, presso specifici operatori.**
- Le ragioni di questa modifica sono dettate dal fatto che l’abbassamento del limite per la circolazione del contante potesse penalizzare gli operatori turistici, soprattutto quelli che lavorano molto con gli stranieri.

L’esonero dalla limitazione all’uso del contante riguarda le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in Italia da:

- ❑ **commercianti al minuto** e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (ad esempio, alberghi, ristoranti).
- ❑ **agenzie di viaggio e turismo** ex art. 74-ter, DPR n. 633/72;



Un turista straniero fruisce della prestazione professionale di un notaio, il cui compenso è superiore a 999,99 euro. È prevista qualche deroga in questo caso? NO!

## 138. Deroghe alla limitazione all'uso del contante

### ADEMPIMENTI

<u>Prima dell'operazione</u>	<u>Durante l'operazione</u>	<u>Dopo l'operazione</u>
Inviare preliminarmente comunicazione telematica all'agenzia delle entrate	Acquisire fotocopia del passaporto e autocertificazione del cliente attestante la cittadinanza e la residenza	Versare entro il giorno lavorativo successivo l'importo contanti della transazione sul conto corrente.  Inviare la comunicazione polivalente.